

# **REGOLAMENTO (CE) N. 2889/2000 DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2000**

*Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2000 per quanto concerne l'esportazione e i trasferimenti intracomunitari di prodotti e tecnologie a duplice uso.*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, detti beni e tecnologie a duplice uso dovrebbero essere sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dalla Comunità.

(2) Al fine di consentire agli Stati membri e all'Unione europea di adempiere ai loro obblighi internazionali, in particolare quelli sottoscritti nell'ambito del regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), la categoria 0 (materiali nucleari, impianti ed apparecchiature) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è stata integralmente inclusa nell'allegato IV (autorizzazione necessaria per i trasferimenti intracomunitari di prodotti).

(3) È in seguito emerso che il controllo intracomunitario dei materiali nucleari meno sensibili alla proliferazione, applicato in virtù del regolamento (CE) n. 1334/2000, creava ostacoli al commercio, senza peraltro aumentare la protezione già assicurata ai sensi del trattato Euratom. Occorre dunque eliminare il suddetto controllo per quanto riguarda tali materiali.

(4) Nella dichiarazione di Dublino del 1984 sulla politica comune gli Stati membri hanno tuttavia riconosciuto la necessità di mantenere controlli a livello intracomunitario per i trasferimenti di beni considerati particolarmente sensibili, ai fini della non proliferazione delle armi nucleari. Occorrerebbe quindi mantenere controlli sui materiali fissili speciali inclusi nelle materie 0C002 (il plutonio distinto e l'uranio arricchito in isotopi 235 o 233 in misura superiore al 20%).

(5) Il regolamento (CE) n. 1334/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

1) Nell'allegato II, parte 2, dopo il primo trattino sono inseriti i seguenti trattini:

"- 0C001 'uranio naturale' o 'uranio impoverito' o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate,

- 0C002 'Materie fissili speciali' diverse da quelle citate all'allegato IV,
- le rubriche 0D001 (software) e 0E001 (tecnologia) quando si riferiscono alle materie 0C001 o alle materie 0C002 che sono escluse dall'allegato IV."

2) Nell' allegato IV, parte II, la menzione "La categoria 0 dell'allegato I è integralmente inclusa nell'allegato IV" è sostituita dal testo seguente:

"La categoria 0 dell'allegato I è integralmente inclusa nell'allegato IV ad eccezione di quanto segue:

- 0C001: questa rubrica non è inclusa nell'allegato IV,
- 0C002: questa rubrica non è inclusa nell'allegato IV, fatta eccezione per i seguenti materiali fissili speciali,

a) plutonio separato;

b) 'uranio arricchito di isotopi 235 o 233' in misura superiore al 20 %;

- le rubriche 0D001 (software) e 0E001 (tecnologia) sono incluse nell'allegato IV, eccetto quando si riferiscono alle materie 0C001 o alle materie 0C002 che sono escluse dall'allegato IV."

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Pierret